

La Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO, riunita in Roma il 2 luglio 2009,

PRESO ATTO della necessità di individuare precisi criteri di riferimento che assicurino la correttezza deontologica delle iniziative variamente poste in essere dagli iscritti per quanto concerne l'offerta di prestazioni gratuite nell'ambito di campagne di informazione sanitaria rivolte alle scuole o ad altri istituti;

CONSIDERATO che dette iniziative rivestono spesso aspetti certamente meritori e condivisibili, in quanto favoriscono una opportuna informazione sanitaria ai cittadini nel campo della tutela della salute orale;

RILEVATO che in alcuni casi tali regole tendono, direttamente o indirettamente, a promuovere in modo improprio, l'attività professionale dei proponenti attraverso la previsione di visite gratuite, che implicitamente costituiscono concorrenza sleale ed esplicito accaparramento di clientela;

CONSIDERATO che l'art. 6 della legge 409/85 attribuisce alle Commissioni odontoiatriche provinciali e, a livello nazionale, alla Commissione odontoiatrica della Fnomceo, il compito di dare criteri di massima per prevenire il contenzioso tra gli iscritti

INDIVIDUA

i seguenti principi deontologici, per la regolamentazione delle proposte di informazione sanitaria :

- 1) Gli iscritti sono tenuti a sottoporre al vaglio preventivo delle Commissioni odontoiatriche provinciali o della Commissione odontoiatrica della Fnomceo, quando siano di carattere nazionale, le campagne di informazione sanitaria dirette a promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della salute odontoiatrica;
- 2) Le Commissioni provinciali e la Commissione Nazionale devono valutare le proposte di cui trattasi e la loro conformità ai principi del decoro, della dignità e della indipendenza della professione;
- 3) In particolare, la valutazione delle Commissioni odontoiatriche deve tener conto del disposto dell'art. 54 del Codice deontologico, che testualmente prevede : *“Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela”*;
- 4) Le Commissioni devono anche tener conto delle disposizioni degli artt. 55 e 56 del Codice deontologico che stabiliscono il ruolo di verifica deontologica dei messaggi di pubblicità dell'informazione sanitaria, che gli iscritti propongono ai cittadini;
- 5) Le Commissioni tengono conto, infine, di quanto previsto dall'art. 21 del Codice di Deontologia medica che stabilisce : *“il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizioni di soddisfare”*.

La presente regolamentazione sarà portata all'approvazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE